



COMUNE DI CROTONE

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Crotone, con decreto sindacale n.1 del 31/3/2015 approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

Con decreto sindacale n.1 del 31/3/2016 è stata successivamente approvata la relazione sui risultati conseguiti dal citato Piano.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);

- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti,

gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n.114 del 6/12/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Akrea S.p.A.	Diretta	Servizio di igiene urbana – Gestione Verde Pubblico – Gestione sosta regolamentata – Riscossioni tributi minori – Pubblicità e Affissioni	100	Mantenimento senza interventi per le motivazioni esplicitate nella deliberazione di approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP).
CONGESI- Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta	Gestione di pubblici servizi del ciclo integrato delle acque, con lo scopo esclusivo di operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del servizio idrico integrato nel territorio degli enti consorziati.	53,42	Mantenimento senza interventi per le motivazioni esplicitate nella deliberazione di approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP).
Crotone Sviluppo s.c.p.a.	Diretta	Attività di consulenza e formazione nell'ambito della promozione di attività dirette alla crescita socio-economica, produttiva ed occupazionale di aree in forte ritardo di sviluppo.	3,97	Mantenimento senza interventi per le motivazioni esplicitate nella deliberazione di approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP).

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	Cultura & Innovazione s.c.a.r.l.	2,36	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
	PST KR - Parco Scientifico Tecnologico	1,59	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
Liquidazione	Aeroporto S.Anna S.p.A.	5,21	Società fallita in data 15/4/2015
	Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione	26,67	Società cancellata dal Registro delle Imprese in data 24/2/2017.
	Marina di Crotona S.p.A.	47,5	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
	Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	7	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
	Sagas S.p.A.	37,04	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
	Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	35	Entro un anno dall'approvazione della revisione straordinaria di cui all'art.24 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP).
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in

una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

In esito alla normativa di cui al citato art.20 del TUSP questo ente ha proceduto, inoltre, ad approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute con particolare riguardo a quelle detenute alla data del 31/12/2017 e del 31/12/2018.

Nello specifico, con deliberazione di Consiglio Comunale n.125 del 20 dicembre 2018 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Crotone al 31/12/2017.

La predetta attività ricognitiva ha prodotto i seguenti esiti in riferimento a ciascuna partecipazione analizzata:

Società	Tipologia e quota Partecipazione	Esito della rilevazione
Aeroporto S.Anna S.p.A.	Diretta al 5,21%	Società dichiarata fallita in data 15/4/2015
Akrea S.p.A.	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare.
CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta al 53,42%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare
Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione	Diretta al 26,67%	Società cancellata dal registro imprese a far data dal 24 febbraio 2017
CORAP (Consorzio regionale attività produttive)	Diretta al 1,667%	Escluso dall'ambito soggettivo della rilevazione in quanto ente pubblico economico.
Crotone Sviluppo S.p.A. in house providing	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione con possibilità di trasformazione in Azienda Speciale.
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	Diretta al 2,358%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Marina di Crotona S.p.A.	Diretta al 95%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	Diretta al 7%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso
PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	Diretta al 1,59%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Sagas S.p.A.	Diretta al 37,04%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	Diretta al 35%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso

Con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio Comunale n.53 del 23 settembre 2020 è stata successivamente approvata la ricognizione al 31/12/2018 delle società in cui il Comune di Crotona detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Quest'ultima attività di ricognizione e revisione si è conclusa con le decisioni di seguito riportate:

Società	Tipologia e quota Partecipazione	Esito della rilevazione
Aeroporto S.Anna S.p.A.	Diretta al 5,21%	Società dichiarata fallita in data 15/4/2015
Akrea S.p.A.	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare.
CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta al 53,42%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare
Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotona s.c.a.r.l. in liquidazione	Diretta al 26,67%	Società cancellata dal registro imprese a far data dal 24 febbraio 2017
CORAP (Consorzio regionale attività produttive)	Diretta al 1,667%	Escluso dall'ambito soggettivo della rilevazione in quanto ente pubblico economico.
Crotona Sviluppo S.p.A. in house providing	Diretta al 100%	Da valutare il mantenimento o meno della partecipazione in base alle risultanze dell'esercizio finanziario 2019.
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	Diretta al 2,358%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Marina di Crotona S.p.A.	Diretta al 95%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	Diretta al 7%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.
PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	Diretta al 1,59%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Sagas S.p.A.	Diretta al 37,04%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	Diretta al 35%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 13 maggio 2021 è stata successivamente approvata la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Crotonese detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi di quanto disposto dal già citato art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La medesima revisione si è esplicitata in un novero di decisioni per come elencato nel prospetto seguente:

Società	Tipologia e quota Partecipazione	Esito della rilevazione
Akrea S.p.A.	Diretta al 100%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare.
CONGESI – Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese	Diretta al 51%	Mantenimento della partecipazione senza alcuna misura di razionalizzazione da adottare
CORAP (Consorzio regionale attività produttive)	Diretta al 1,667%	Escluso dall'ambito soggettivo della rilevazione in quanto ente pubblico economico.
Crotonese Sviluppo S.p.A. in house providing	Diretta al 100%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	Diretta al 2,358%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Marina di Crotonese S.p.A.	Diretta al 95%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Progetto Magna Graecia s.r.l. in liquidazione	Diretta al 7%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.
PST KR-Parco Scientifico Tecnologico	Diretta al 1,59%	Cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016
Sagas S.p.A.	Diretta al 37,04%	Liquidazione finalizzata allo scioglimento.
Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	Diretta al 35%	Scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione e prosecuzione a quanto stabilito con le citate deliberazioni approvate negli anni precedenti, questo Comune ha provveduto ad attuare una intensa e decisa attività di ricognizione e razionalizzazione dando impulso a quanto già deliberato nell'ambito delle relative revisioni e, procedendo, al contempo a tradurre, in ulteriori azioni di razionalizzazione e/o intensificazione delle decisioni precedentemente assunte, le indicazioni strategiche fornite dall'Amministrazione in riferimento alle partecipazioni detenute dall'ente rispetto alla presente revisione periodica.

Le predette attività si sono simultaneamente tradotte in un'azione sinergica sviluppatasi principalmente lungo le seguenti linee di intervento ed analisi:

- analisi e considerazione delle partecipazioni da mantenere in esito a valutazioni tese ad analizzare la correlazione, normativamente prevista dal TUSP, fra le partecipazioni in essere e le finalità istituzionali dell'ente;
- analisi su eventuali piano di impulso basati su orientamenti strategici da dover comunque fornire rispetto ai servizi posti in essere dalle società partecipate nell'ambito delle quali si intendono confermare le quote di partecipazioni attualmente detenute;
- prosecuzione ed intensificazione di attività e procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali era già stata decisa la dismissione e/o l'alienazione;
- prosecuzione ed intensificazione di attività e procedure necessarie al completamento in riferimento alle società partecipate già sottoposte a procedure di liquidazioni finalizzate allo scioglimento operazione, quest'ultima, che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati;
- eventuale considerazione di nuove ipotesi di razionalizzazione sulla base delle nuove indicazioni amministrative e strategiche fornite in materia di revisione e ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2020 fermo restando l'analisi dei mutamenti organizzativi e di contesto nel frattempo intervenuti.

In particolare, l'attività di ricognizione e razionalizzazione è stata orientata ad una visione complessiva del perimetro soggettivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotona. Più nello specifico, tale attività se, da un punto di vista strettamente ricognitivo, ha inteso rivolgere lo sguardo alla situazione cristallizzata al 31/12/2020, data di riferimento considerata dalla vigente normativa in materia, dal punto di vista delle azioni poste in essere, in chiave presente e futura, la razionalizzazione ha invece riguardato una più puntuale analisi del contesto che emerge alla data odierna.

Tale condotta ha quindi finito per tenere inevitabilmente conto delle vicende succedutesi nei rapporti di servizio in essere fra l'ente e le proprie società partecipate, dell'evoluzione societaria in sede di decorso rispetto a procedure concorsuali in essere per le varie partecipate, di eventuali necessità di intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio sin qui portate avanti dall'ente.

La ricognizione effettuata, nei termini sopra prospettati, **prevede** un piano di razionalizzazione che sintetizzato schematicamente rispetto al complesso delle azioni di razionalizzazione che si intende adottare risulta essere il seguente:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Cessione/Alienazione quote	Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.	2,36	Perfezionamento delle operazioni di dismissione della partecipazione societaria.
	Pst Parco Scientifico Tecnologico Multisetoriali – PST KR	1,59	Ulteriore attività di monitoraggio rispetto alla razionalizzazione da attuare mediante completamento della procedura di cessione/dismissione della partecipazione già precedentemente deliberata da completare entro un anno dall'approvazione del presente piano di razionalizzazione.
Liquidazione	Crotone Sviluppo S.p.A in House Providing	100	Prosecuzione procedura finalizzata allo scioglimento della società.
	Marina di Crotone S.p.A. in liquidazione	95	La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 18/2/2021.
	Progetto Magna Graecia srl in liquidazione	7	Società destinataria di procedura di fallimento con provvedimento n.26/2017 adottato dal Tribunale di Cosenza del 5/12/2017. Le modalità di razionalizzazione coincidono con la necessità di dare impulso e monitoraggio alle attività di razionalizzazione mediante completamento delle procedure di liquidazione già precedentemente approvate entro da completare entro un anno dall'approvazione del presente piano di razionalizzazione
	Stu Stazione S.p.A. in liquidazione	35	Ulteriore monitoraggio andamento della procedura di liquidazione societaria in corso, da completare entro un anno dall'adozione del presente piano di razionalizzazione, con acquisizione di ulteriori atti e/o documenti comprovanti l'eventuale aggiornamento delle informazioni in proprio possesso.

Per quanto riguarda, invece, le partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

Akrea S.p.A.

La società è affidataria di servizi in regime di *house providing*, coincidenti, in particolare, con il servizio di igiene urbana e la gestione e manutenzione del verde pubblico.

Alla luce dei rapporti in essere e del quadro normativo vigente, la medesima società è da ritenersi pertanto strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Si rileva, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 1.000.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies).

Per le ragioni sopra esposte, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da questo Comune, adottata con deliberazione di C.C. n.114 del 6/12/2017, l'ente si era già pronunciato circa il mantenimento della presente partecipazione.

Per le medesime motivazioni, anche nell'ambito delle revisioni periodiche successive, l'ente si è espresso circa il mantenimento, senza alcuna ipotesi di razionalizzazione, della partecipazione in essere.

Anche nell'ambito della presente ricognizione, condotta nel rispetto della normativa di cui all'art.20 del TUSP, l'ente, nella sua veste di socio unico, non può che confermare la volontà del mantenimento della stessa partecipazione in concomitanza con le decisioni precedentemente assunte fermi restando i presupposti normativi di fondo.

Se tale scelta non comporta ipotesi di razionalizzazione sostanziali, bisognosi di decise attività di ulteriore regolamentazione e controllo sono invece da ritenersi i rapporti di servizio e gestionali intercorrenti fra il medesimo ente proprietario e la partecipata.

Da questo punto di vista, per quanto concerne, in particolare, il servizio di igiene urbana, ogni reciproco rapporto in essere coincide con i contenuti specificatamente disciplinati dal contratto di servizio recentemente approvato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 18/12/2020.

In tale ambito, si colloca la volontà strategica che l'ente intende ribadire rispetto alla corretta disciplina dei reciproci rapporti contrattuali e gestionali con la presente società in house. Una tendenza che mira a rinvigorire, accanto ai servizi societari tradizionalmente svolti, la piena implementazione del servizio di raccolta differenziata, per la concreta attuazione del quale la società risulta essere imprescindibile soggetto attuatore.

Per quanto attiene poi il servizio di verde pubblico, invece, obiettivo dell'ente è quello di formalizzare il rapporto in essere, in passato peraltro mai adeguatamente disciplinato, attesa la volontà di voler tuttavia riacquisire il servizio all'interno mediante la previsione di una gestione diretta a partire dall'esercizio 2022.

Su tutti i rapporti di servizio esistenti, volontà dell'ente è quella di dare comunque deciso impulso all'attività di controllo analogo sin qui solo parzialmente condotta, in passato, dai previsti organismi interni all'ente stesso.

Ciò, al fine di attuare un pieno monitoraggio della complessiva attività societaria e di poter comunque fornire precise direttive sottese al rispetto di un rigido orientamento amministrativo improntato al rispetto di criteri di massima efficienza ed alla razionalizzazione, in ottica di maggiore qualità dei servizi resi, delle risorse conferite alla società a titolo di corrispettivo per le attività svolte.

In tale ottica, si colloca altresì la misura adottata con l'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.93 del 29/7/2021 ad oggetto "Modifica dell'art. 7 del regolamento per il controllo delle società partecipate approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 12 maggio 2016. Abrogazione dell'art. 7, comma 2 introdotto in forza di deliberazione del Commissario straordinario n. 27 del 26.06.2020".

La predetta deliberazione ha modificato il regolamento vigente in materia di controllo analogo ripristinando la piena operatività del comitato interno all'ente, nell'ottica di ottimizzare la funzionalità di tale modalità di controllo precedentemente neutralizzata da una previsione regolamentare che assegnava le competenze in materia di svolgimento del controllo analogo medesimo al nucleo di valutazione, con tutto quello che questo comportava in termini di minore efficacia e ridotta periodicità dei controlli effettuati.

Quanto detto, al fine di consolidare l'instaurarsi di costante interazione con gli organi amministrativi societari, di continuo confronto fra i settori comunali e la società medesima e di formalizzare, altresì, occasioni di interazione anche mediante l'istituzionalizzazione di forme di reportistica periodica a supporto.

CONGESI - Consorzio tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato nel Crotonese

Il Consorzio, costituito ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) al fine della gestione del servizio idrico integrato su base provinciale, si occupa della gestione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1).

La partecipazione detenuta in tale ambito risulta quindi riconducibile alle fattispecie normative disciplinate dalla stessa normativa in riferimento alle partecipazioni per cui ricorrono i presupposti tesi al mantenimento senza la previsione di particolari ipotesi di razionalizzazione, se non nei termini di una diversa configurazione dei rapporti di servizio in essere alla data odierna.

La scelta del mantenimento è ulteriormente suffragata dal fatto che la società rispetta tutti i requisiti normativi di cui al vigente TUSP ed è pertanto in linea con le scelte già precedentemente adottate, tanto in sede di revisione straordinaria quanto nell'ambito delle revisioni/ricognizioni periodiche riferite agli esercizi precedenti.

Resta tuttavia inteso che, anche per la presente partecipazione, l'ente intende porre in essere e tradurre, in scelte strategiche ed operative direttamente conseguenti, un indirizzo amministrativo teso a ribadire il ruolo di socio in grado di esercitare un'influenza comunque importante all'interno del capitale sociale della presente partecipata.

In tale ottica, emerge chiara ed inconfutabile la volontà di voler disciplinare in maniera più formale i rapporti di servizio in essere, ad oggi non adeguatamente dettagliati, muovendosi lungo la strada di un monitoraggio più spinto lungo due linee di azione:

- costante controllo dei rapporti in essere fra il Consorzio e Sorical anche tenuto conto delle indicazioni fornite a riguardo dalla sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti;
- definizione incontrovertibile e finalmente chiara dei rapporti di servizio in essere fra l'ente e il Consorzio medesimo al fine di controllare la gestione societaria e delineare le rispettive peculiarità in termini di doveri ed obblighi reciproci dal punto di vista tecnico oltre che più strettamente finanziario;
- monitoraggio costante circa l'attività di riscossione attuata dal Consorzio con l'opportunità di proporre, mediante interazione congiunta, l'attuazione di forme efficienti ed efficaci di manutenzione della rete idrica nonché di considerazioni di aspetti legati alla riscossione dei canoni su territorio comunale.

CORAP – Consorzio Regionale Attività Produttive

Trattasi di partecipazione connessa a Consorzio che si qualifica come ente pubblico economico, che è stato oggetto, in attuazione alla Legge regionale n.24/2016, di un processo di riordino istituzionale teso a riorganizzare i consorzi su base provinciale in un unico soggetto regionale denominato CO.R.A.P. (Consorzio Regionale per le Attività produttive).

In prosecuzione dei servizi svolti dall'ex Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone, la partecipata medesima produce un servizio di interesse pubblico coincidente, in particolare, con la gestione del servizio di depurazione di alcune aree del territorio comunale.

Per le attività svolte, oltre che per i requisiti sostanziali posseduti, tutti in linea con l'impianto normativo del Tusp, la presente partecipata è pertanto qualificabile come società che svolge un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a).

Si rileva inoltre che il numero degli amministratori della società non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), che la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c) e che anche in termini di fatturato risulta assicurato il rispetto dei limiti di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

Pur tenuto conto di quanto sopra detto, il CORAP, ente pubblico regionale costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 29/06/2016 dall'accorpamento delle 5 ex ASI provinciali calabresi (L.R. 24/2013) non è rientrato nell'ambito soggettivo considerato ai fini della revisione straordinaria adottata con deliberazione consiliare n.114/2017 per quanto disposto dalla deliberazione sezione Autonomie nr. 9/2015 che, pur se con riferimento al tema del personale, ne motiva la non inclusione nelle partecipate in quanto ente pubblico economico.

Contrariamente a quella esclusione, di carattere meramente formale, la presente attività ricognitiva mira invece ad includere la partecipata stessa nell'ambito soggettivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotone alla data del 31/12/2020.

Tuttavia, al fine di poter confermare esplicitamente la volontà di mantenimento della partecipazione medesima necessita acquisire maggiori informazioni, di carattere finanziario, ma non solo esclusivamente tali, sullo stato societario, preso atto della mancanza di dati ag-

giornati in riferimento all'attuale situazione nonché di definire più compiutamente, sotto l'aspetto formale e sostanziale, i rapporti gestionali e di servizio in essere.

Quanto detto alla luce del fatto che, da intersorsi contatti con i vertici amministrativi della società, risulta che la partecipata non ha ancora portato a termine la procedura di liquidazione.

In attesa di venire a conoscenza degli atti ufficiali sottesi al predetto percorso societario, l'ente si propone di valutare le ipotesi future eventualmente prospettate, fermo restando che ogni valutazione successiva sarà orientata da primari criteri di strategicità, economicità e convenienza rispetto all'adozione di azioni diverse che dovessero richiedere anche una diversa considerazione, in termini qualitativi e quantitativi, della quota di partecipazione, peraltro esigua, allo stato detenuta.

Terminata la rassegna sulle partecipazioni per cui si ritiene di confermare, anche nell'ambito della presente ricognizione/revisione, la volontà di mantenimento senza sostanziali interventi di fondo, di seguito vengono analizzate le partecipate da ritenersi, invece, bisognose di razionalizzazione.

Rientrano in tale ambito sia società per le quali era già stata deliberata simile volontà nelle ricognizioni precedenti, sia eventuali partecipazioni che oggi si ritiene di dover razionalizzare alla luce del mutato contesto organizzativo interno all'ente, tenuto conto della ridefinizione dei rapporti di servizio, della riconsiderazione degli elementi di strategicità, della situazione finanziaria dell'ente ed, in ultimo, ma non certo per importanza, dei costanti rilievi operati, anche in materia di organismi partecipati, dalla Corte dei Conti.

Per ciascuna di dette partecipazioni, l'analisi condotta, accurata ed approfondita come mai avvenuto nell'ambito delle ricognizioni precedenti, si è mossa lungo le seguenti linee di azione:

- presa d'atto dello stato di azioni già precedentemente assunte e della loro eventuale attuazione;
- analisi delle procedure completate e di quelle bisognose, invece, di ulteriore monitoraggio ed impulso;
- conferma di scelte già adottata con contestuale previsione di forme di razionalizzazione più incisive per quanto attiene, in particolare, i tempi di attuazione ai fini della loro definitiva concretizzazione;
- eventuale analisi di partecipazioni precedentemente mantenute, da dover razionalizzare alla luce di un'attenta verifica dei requisiti normativi di presupposto e dei rapporti, gestionali e di servizio, intrattenuti dall'ente alla data odierna.

Rientrano in tali ambiti le seguenti partecipazioni:

Cultura e Innovazione s.c.a.r.l.

La società non produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art.4, comma 1).

Motivo per cui, tanto in sede della presente revisione periodica, quanto in sede di revisione straordinaria che nelle successive attività di ricognizione/revisione periodiche approvate in precedenza, si è disposta la cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) valutando contestualmente l'ipotesi di poter procedere anche ad alie-

nazione a titolo gratuito per conseguire il primario fine di portare a conclusione le misure di razionalizzazione adottate.

Ciò è suffragato dalla considerazione del rapporto fra il numero degli amministratori della società e quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b) nonché di un fatturato medio che nel triennio precedente risulta essere inferiore ai limiti di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*.

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione volontà peraltro confermata anche nell'ambito delle revisioni ordinarie successive.

La procedura, ad oggi, non risulta ad oggi conclusa atteso, tuttavia, che questo ente ha comunque manifestato la volontà di recesso che non ha comunque trovato definitiva attuazione in considerazione di elementi statutari che l'ente ritiene di poter comunque superare nell'ottica della formalizzazione del recesso stesso.

Motivo per cui, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte nelle revisioni precedenti e dando atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto.

Per quanto sopra detto, l'ente si pone l'obiettivo di attuare, nel breve periodo, una ulteriore attività di monitoraggio rispetto alla razionalizzazione da attuare mediante completamento della procedura di cessione/dismissione della partecipazione già precedentemente deliberata da completare entro un anno dall'approvazione del presente piano di razionalizzazione.

A tal fine, comunque con assoluta immediatezza, è previsto finanche il ricorso alla previsione di forme alternative (alienazione a titolo gratuito, recesso o altro) per il primario fine di portare a conclusione le misure più volte prospettate anche alla luce della formale richiesta di informazione rivolta dalla Corte dei Conti, in merito all'attualizzazione delle procedure adottate, rispetto alla presente partecipazione.

Pst Parco Scientifico Tecnologico Multisetoriali – PST KR

Società nella quale l'ente detiene una partecipazione di modesta entità che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1).

Già in sede di revisione straordinaria (deliberazione di C.C. n.114/2017) l'ente si era pronunciato nel senso dell'alienazione della presente partecipazione.

Tale decisione è stata ulteriormente confermata nell'ambito delle ricognizioni periodiche successive e si ritiene, peraltro, di dover confermare anche nella presente revisione.

Ciò tenuto conto del rapporto fra il numero degli amministratori e quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b), che la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c) nonché del fatturato medio conseguito dalla società nel triennio precedente inferiore rispetto al limite di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*.

La procedura, già precedentemente avviata, ad oggi, non risulta ancora ultimata. Tuttavia, anche in sede della presente razionalizzazione periodica, non essendo ad oggi mutati i presupposti normativi riferiti alla presente partecipazione, si ritiene di dover confermare l'alienazione, nella forma della cessione a titolo oneroso di cui all'art.10 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) della stessa, confermando le misure di razionalizzazione già disposte in sede di revisione straordinaria dando altresì atto che i previsti atti di alienazione debbano essere conclusi entro un anno dall'approvazione del presente atto.

Per quanto detto, l'ente si pone l'obiettivo di attuare, nel breve periodo, una ulteriore attività di monitoraggio rispetto alla razionalizzazione da attuare, mediante completamento della procedura di cessione/dismissione della partecipazione già precedentemente deliberata, da completare entro un anno dall'approvazione del presente piano di razionalizzazione.

A tal fine, comunque con assoluta immediatezza, è previsto finanche il ricorso alla previsione di forme alternative (alienazione a titolo gratuito, recesso o altro) per il primario fine di portare a conclusione le misure deliberate anche alla luce della formale richiesta di informazione rivolta dalla Corte dei Conti, in merito all'attualizzazione delle procedure adottate, rispetto alla presente partecipazione.

Rientrano invece nell'ambito delle società già sottoposte a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento, alla luce dell'analisi istruttoria contenuta nella presente revisione, le società di seguito elencate.

Rispetto alle partecipazioni da sottoporre alla predetta modalità di razionalizzazione, la decisione assunta rappresenta conferma della modalità prescelta già in sede di adozione delle revisioni/ricognizioni relative agli esercizi precedenti.

Rispetto a queste partecipazioni, la presente revisione periodica rappresenta ulteriore momento di ricognizione testo a monitorare lo stato delle procedure in corso.

Rientrano in tale ambito le seguenti partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2020:

Marina di Crotona S.p.A. in liquidazione

In sede di revisione straordinaria, alla luce dei dati societari riferiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) e dal loro confronto con le prescrizioni normative ivi contenute, si era evidenziato come la partecipata non rientrasse nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Sempre riguardo alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), in tale ambito, come nelle successive ricognizioni periodiche, si rilevava, inoltre, che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio non superiore ai limiti di cui all' art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies;
- la società evidenzia perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti.

In attuazione di quanto già disposto quindi in sede di revisione straordinaria, la società è stata sottoposta a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.

L'analisi eseguita al fine del rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. n.175/2016 è stata condotta a prescindere dall'interlocuzione instaurata fra la "Marina di Crotona SpA" e l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, discussione istituzionale finalizzata all'ottenimento della concessione demaniale di parte del bacino portuale per un periodo di trenta anni.

Motivazione, quest'ultima che aveva fatto propendere per la scelta che, in caso di conclusione dell'iter di concessione prima del termine della fase di scioglimento della società, ci si sarebbe riservati di poter eseguire nuove valutazioni circa il mantenimento della presente partecipazione sulla base delle evoluzioni gestionali nel frattempo intervenute.

Preso atto, invece, che nel corso degli esercizi precedenti la società è restata, di fatto, inattiva, anche in sede di successive ricognizioni si era deciso di confermare la decisione circa la necessità di attuare un'adeguata razionalizzazione dando comunque impulso alla procedura concorsuale intrapresa.

La procedura medesima, dopo aver consumato le diverse fasi normativamente previste, è giunta a conclusione tanto che la società stessa risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 18/2/2021 come peraltro risultante da visura agli atti di ufficio.

Motivo per cui, la partecipazione medesima compare nel quadro soggettivo delle partecipazioni possedute dall'ente alla data presa a riferimento della presente revisione periodica (31/12/2020) per mera necessità espositiva, pur non essendo sostanzialmente considerabile in tale ambito alla luce dell'avvenuta cancellazione che rende, di fatto, superflua qualsiasi attività che non sia mera presa di atto di una procedura già conclusa e portata a termine.

Progetto Magna Graecia srl in liquidazione

Società che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e che quindi non è riconducibile alle fattispecie disciplinate dall'impianto normativo del TUSP.

La società è stata inoltre posta in liquidazione per come disposto dalla deliberazione della Giunta della Regione Calabria n.89 del 31 marzo 2015 con l'Assemblea dei soci del 16/6/2015 che ha deliberato lo scioglimento della società e l'avvio della fase di liquidazione.

Analizzata la situazione riferita alla partecipazione, in sede di revisione straordinaria si era disposto di dover procedere ad una liquidazione finalizzata allo scioglimento a conclusione della procedura già avviata, decisione peraltro confermata nelle successive ricognizioni periodiche.

Anche in ambito della presente revisione, per motivazioni coincidenti con quelle precedentemente addotte, la presente partecipazione è da ritenersi quale partecipazione societaria per la quale risulta necessario lo scioglimento a completamento della pluriennale procedura di liquidazione in corso.

Per quanto sopra esposto, nel confermare le decisioni già intraprese al fine dello scioglimento societario connesso alla presente partecipazione, si ritiene di dover attuare una decisa azione di impulso tesa ad acquisire elementi in merito allo stato della procedura, al fine di accelerare la conclusione dell'iter sotteso anche attraverso intensificazione del dialogo a riguardo con la Regione Calabria.

Nell'ambito delle poche informazioni ad oggi disponibili, in aggiornamento al quadro informativo precedentemente acquisito ed evidenziato, risulta ad oggi che la società è destinataria di procedura di fallimento di cui al provvedimento n.26/2017 adottato dal Tribunale di Cosenza in data 5/12/2017.

Preso atto di questi ulteriori sviluppi, le modalità di razionalizzazione confermata nella presente attività di revisione, coincidono quindi con la necessità di dare impulso e monitoraggio ad una imprescindibile attività di acquisizione di ulteriori informazioni sullo stato della procedura in corso.

Ciò, nell'ottica di annotare i mutamenti intervenuti al fine della formalizzazione dello scioglimento societario e della relativa e acquisizione della formale e sopraggiunta cancellazione dal Registro delle Imprese.

Stu Stazione S.p.A. in liquidazione

Trattasi di società costituita ai sensi dell'art.120 del D.Lgs. n.267/2000 (Tuel) che non produce alcun servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e per la quale non esistono i presupposti tesi ad un mantenimento della partecipazione in essere atteso che la società è interessata tuttora da una pluriennale procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento.

Si rileva inoltre che:

- il numero degli amministratori della società è superiore a quello dei dipendenti art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);
- la società nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore ai limiti di cui all'art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies.

Per le motivazioni anzi dette, tanto in sede di revisione straordinaria che nell'ambito delle successive ricognizioni periodiche l'analisi della presente partecipata, confrontata con le prescrizioni normative di cui al D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), hanno evidenziato il fatto che la partecipata medesima non rientrasse nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

Alla luce della verifica dei requisiti di legge, già in sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C. n.114/2017 si era disposto di dover quindi procedere allo scioglimento della società mediante messa in liquidazione.

In attuazione di tale decisione, la società è risultata essere stata sottoposta, nel corso degli esercizi precedenti, a procedura di liquidazione finalizzata allo scioglimento nel rispetto dell'iter fissato dalla normativa settoriale vigente in materia.

Nell'ambito delle poche informazioni ad oggi disponibili, non sono presenti informazioni orientate ad un aggiornamento al quadro informativo precedentemente acquisito ed evidenziato rispetto alla vigente e pluriennale procedura concorsuale.

Preso atto di quanto detto, la modalità di razionalizzazione confermata nella presente attività di revisione coincide dunque con la necessità di dare impulso e monitoraggio ad una imprescindibile attività di acquisizione di ulteriori informazioni sullo stato della procedura in corso.

Ciò, nell'ottica di prendere eventualmente atto di sostanziali mutamenti intervenuti al fine della formalizzazione dello scioglimento societario e della formale e sopraggiunta cancellazione dal Registro delle Imprese.

Crotone Sviluppo S.p.A in House Providing

Alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la partecipata non rientrava nelle ipotesi di cui all'art.4 dello stesso TUSP.

In sede di revisione straordinaria di cui alla deliberazione di C.C n.114/2017, si era inoltre rilevato che:

- il numero degli amministratori della società fosse superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- la società non svolgesse attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate dall'Ente (art. 20, comma 2, lettera c);

- la società nel triennio precedente avesse conseguito un fatturato medio (calcolato secondo il parere della Corte dei Conti Emilia Romagna n.54/2017) superiore ad euro 500.000,00 (art. 20, co. 2, lett. d) e art. 26, co. 12-quinquies);

Alla luce della verifica dei requisiti di legge la presente partecipazione non doveva essere mantenuta.

Tuttavia, in ragione dell'evoluzione nel frattempo intervenuta con l'acquisto, da parte del Comune di Crotone, dell'intero capitale sociale e della contestuale trasformazione della partecipata in società "in house providing" con partecipazione a totale capitale pubblico interamente detenuta dallo stesso ente (deliberazione di C.C. n.186/2016), il Comune di Crotone ravvisava la necessità di mantenere la presente partecipazione in ambito di revisione straordinaria.

Tale decisione è stata adottata nel tentativo di dare attuazione alle strategie di sviluppo comunali mediante l'utilizzo dei fondi strutturali relativi alla programmazione 2014-2020, dotandosi di una "Unità operativa" deputata ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, da affiancare alle professionalità interne all'Amministrazione comunale al fine di garantire il perseguimento delle finalità istituzionali attraverso l'attuazione delle strategie di sviluppo individuate dalla stessa Amministrazione.

Per le motivazioni anzi dette, in sede di revisione ordinaria e periodica, il mantenimento è stato confermato atteso che la società ha nel frattempo intensificato la piena operatività.

Nell'ambito della revisione ordinaria relativa all'esercizio 2019 esperita con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 13.05.2021, condotta nel rispetto di criteri di analisi accurata, avuto particolare riguardo della presente partecipazione, è emersa, tuttavia, la scelta alternativa della razionalizzazione mediante messa in liquidazione societaria finalizzata allo scioglimento.

Tale decisione è scaturita da una serie di analisi e considerazioni approfondite che, in virtù della presa in esame di elementi sottesi sia all'affidamento che ai rapporti di servizio in essere, oltre che ad una verifica della sostenibilità finanziaria collegata al mantenimento della presente partecipazione, hanno fatto propendere per una scelta diversa.

L'esigenza della razionalizzazione si è sostanziata nella carenza dei seguenti elementi amministrativi di fondo:

- mancanza di un contratto di servizio che disciplini formalmente i rapporti gestionali fra l'ente e la partecipata ai sensi della normativa vigente in materia di affidamenti in house providing, che risulti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e provvisto dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, oltre che del parere dell'organo di revisione dell'ente ex art.239 del D.Lgs. n.267/200;
- mancanza di regolamentazione degli affidamenti in essere rispetto a cui il fitto numero di Determine Dirigenziali che dal 2017 in avanti hanno disciplinato e regolamentato affidamenti di servizi alla partecipata appaiono procedure non conformi alle vigenti norme in materia di servizi svolti in regime di house providing.

Di pari passo, la messa in liquidazione societaria è quindi apparsa l'unica scelta percorribile anche avuto riguardo di una più sostanziale analisi dei requisiti normativi sostanziali della società e della loro puntuale verifica tenuto conto dell'impianto normativo del TUSP.

Di qui esperiti gli adempimenti di evidenza pubblica annessi alla selezione degli organi sociali della società individuati nelle seguenti figure:

- n. 1 Liquidatore
- n. 3 Membri effettivi Collegio Sindacale
- n. 2 Membri Supplenti Collegio Sindacale
- n. 1 Membro Revisore Contabile

Con **Decreto Sindacale n. 21 del 10.06.2021** è stato designato il **Liquidatore della società**.

Inoltre, con **Decreto Sindacale n. 22 del 10.06.2021** lo stesso Sindaco ha proceduto a designare gli organi di controllo e, più precisamente, il Revisore Legale nonché i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

Successivamente, in data 30.06.2021, avanti Notaio Rogante Lentini Danilo in Soverato (CZ) (Repertorio n. 2406), veniva convocata e si riuniva l'Assemblea dei soci della società in forma Ordinaria e Straordinaria.

Agli esiti delle deliberazioni assunte dal socio Comune di Crotona si procedeva quindi:

Quanto alle deliberazioni da assumersi dall'Assemblea riunita in forma straordinaria, la messa in scioglimento della società e quindi la contestuale nomina del Liquidatore ai sensi dei dettami di cui al Decreto Sindacale n. 21 del 10.06.2021;

Quanto all'ordine del giorno in modalità ordinaria alla presa d'atto ed al recepimento dei dettami di cui al Decreto Sindacale n. 22 del 10.06.2021 nominando i nuovi organi sociali e di controllo.

La notizia delle deliberazioni sopra richiamate è stata oggetto dei conseguenti adempimenti di pubblicità legale presso il Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Crotona, giusto protocollo n. 5562 del 09.07.2021.

Di qui, con Deliberazione di Assemblea Straordinaria dei soci a Rogito Notaio Carlo Perri del 14.09.2021 (Rep. 29.258 – Racc. 15.835) riunita con il seguente ordine del giorno:

- 1) delibera di Ricorrere alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'Art. 161 comma 6 Legge Fallimentare;
- 2) Attribuzione di ogni necessario potere al Liquidatore, incluso quello di sottoscrivere il ricorso ex Art. 161, sesto comma, la proposta concordataria definitiva e il relativo piano, determinandone autonomamente contenuti e condizioni.

L'Assemblea deliberava all'unanimità come segue:

- di far ricorso alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'Art. 161 comma 6 Legge Fallimentare e di attribuire ogni necessario potere al Liquidatore, incluso quello di sottoscrivere il ricorso ex Art. 161, sesto comma, la proposta concordataria definitiva e il

*relativo piano, determinandone autonomamente contenuti e condizioni. **Precisa il Socio Unico che il concordato dovrà essere onorato con risorse finanziarie disponibili nelle casse della società o attraverso risorse che si renderanno disponibili agli esiti delle operazioni di liquidazione.***

Tale deliberazione è stata oggetto degli annessi adempimenti di pubblicità legale presso il competente Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Crotone, giusto protocollo n. 7760 del 22.09.2021.

Infine, a seguito di riunione di Assemblea ordinaria dei soci del 29.11.2021 il socio Unico Comune di Crotone deliberava all'unanimità di dare mandato di ogni necessario potere al liquidatore per intraprendere azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del codice civile e dell'art. 19 comma 1 lettera d) dello statuto sociale.

Allo stato attuale, considerata l'impossibilità per l'ente di ricorrere a procedure di soccorso finanziario della partecipata nonché al riconoscimento di ulteriori crediti oltre a quelli già liquidati si profila pertanto ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale di fallimento.

4. CONCLUSIONI

Come evidenziato nei punti precedenti della presente relazione, la revisione ordinaria sottesa, attuata nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP), ha inteso concretizzare gli indirizzi strategici ed amministrativi rispetto alla ricognizione/revisione delle partecipazioni detenute dall'ente alla data del 31/12/2020.

Le decisioni assunte vanno pertanto lette in un'ottica di continuità rispetto ad un percorso già avviato nel 2015 con l'approvazione del piano di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 612 e seguenti della Legge n.190/2014 e della revisione straordinaria ex art.24 del TUSP adottata dall'ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.114 del 6/12/2017.

In particolare, quest'ultima revisione periodica, adottata ai sensi dell'art.20 del TUSP per come richiesto dalla recente normativa in materia, segna ad un ulteriore passo in avanti, piuttosto significativo, nell'ambito della razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Crotona.

Un'attività ricognitiva e di revisione che ha comportato l'analisi approfondita delle diverse partecipazioni detenute dall'ente, avuto particolare riguardo dello stato delle procedure concorsuali in corso nonché di mutamenti societari e gestionali inerenti i rapporti di servizio fra l'ente e le partecipate medesime.

In tale ottica, la revisione si è tradotta in mera presa atto e aggiornamento rispetto a procedure di liquidazione già in corso, alcune delle quali tradottesi nella cancellazione dal registro delle imprese di partecipate già soggette a procedure di liquidazione finalizzate allo scioglimento, nella previsione di ulteriore attività di impulso per le decisioni non ancora concretizzatesi ed in una sostanziale conferma delle scelte già operate, in riferimento alle partecipazioni detenute dall'ente, in sede di revisione di cui alla deliberazione n.62/2021.

Oltre che al riferimento alla normativa di carattere generale vigente in materia di revisione delle partecipate, la presente revisione ordinaria intende inoltre tradurre gli indirizzi dell'ente anche rispetto alle indicazioni fornite dalla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti.

A questo riguardo, la revisione stessa si inserisce pertanto nell'ambito delle ipotesi di ristrutturazione organizzativa e gestionale con cui l'ente intendere porre in essere una serie più complessiva di accorgimenti e correttivi rispetto ai rilievi mossi dal medesimo organo di controllo con proprie deliberazioni n.108/2018, n.138/2018 e n.85/2020.

In tale ambito, la revisione operata, stante la cospicua conferma tesa alla riduzione, sia in termini qualitativi che quantitativi, delle partecipazioni possedute, consente di poter indirizzare l'ente verso un mantenimento delle sole partecipazioni ritenute necessarie rispetto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Ciò si traduce in un risparmio in termini di costi e potenziali squilibri e consente di preservare i più complessivi equilibri finanziari dell'ente stesso rispetto ad ipotesi di potenziali pregiudizi derivanti dall'accumularsi di perdite e/o di inefficienze gestionali nell'ambito delle società partecipate in cui si detengono quote di partecipazioni più o meno significative.

I tempi di attuazione del presente piano coincidono, evidentemente, con il termine di un anno dall'adozione della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Entro il predetto arco temporale, l'ente conta di portare a termine ogni azione di razionalizzazione prevista.

A tal fine, nell'ambito della ristrutturazione organizzativa comunale, saranno implementate decise attività di controllo e monitoraggio dei rapporti in essere con i propri organismi partecipati, al fine di fornire finalmente il doveroso impulso al raggiungimento di obiettivi gestionali improntati a reciproci criteri di efficienza ed efficacia massima.

Crotone, li 15/12/2021

Il Dirigente del Settore Finanziario
- Dott. Antonio Luigi Anania*-

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

-